

Memoria CISL

Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame "Schema di decreto legislativo " recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022" (Atto Governo nr. 187)

Il passaggio da un'economia che basa la produzione energetica sull'utilizzo di fonti di carattere fossili ad un'economia che utilizzi energia prodotta da fonti rinnovabili è ormai un'esigenza sempre più impellente ed è quindi positivo che si favorisca la costruzione o il rinnovamento di impianti di produzione di energia rinnovabile. Altrettanto importante è migliorare gli strumenti operativi, tra cui le procedure autorizzative, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dalla normativa europea sottesa al Green Deal europeo che prevede emissioni nette pari a zero al 2050, ma con ambiziosi obiettivi intermedi già nel 2030.

Il testo proposto di Decreto legislativo risponde alla delega in base a quanto disposto all'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Inoltre come si evince dalle relazioni allegate, in particolare dalla Relazione illustrativa, questa nuova normativa è indirizzata anche all'assolvimento delle richieste presenti nella Missione 7 del PNRR, aggiunta al termine dello scorso anno nell'ambito del processo di aggiornamento dello stesso, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/435.

La nuova Missione 7 prevede 5 ulteriori riforme e 17 investimenti; tra le nuove cinque riforme, la prima riguarda la "Razionalizzazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale" e prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un testo unico legislativo primario che coordini e superi tutte le norme che regolano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

L'approvazione di questo Decreto Legislativo, secondo le intenzioni del Governo, consentirebbe quindi di rispondere ad una delle richieste del PNRR con conseguente effetti positivi sull'iter realizzativo dello stesso ma anche alle numerose sollecitazioni per la riduzione degli iter procedurali che la stessa UE ha fatto in diverse occasioni.

Elemento centrale dello schema di decreto legislativo ci sembra il fatto che la costruzione, l'esercizio, la modifica, il potenziamento degli impianti rinnovabili sono considerate opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. come tali devono avere delle procedure amministrative semplificate eccezion fatta, naturalmente, per eventuali vincoli e tutele (paesaggistici, culturali, ambientali...).

Senza scendere troppo nelle tecnicità del testo, riteniamo positivo la riduzione delle procedure a 3: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata (PAS); c) autorizzazione unica. Purché sia garantito un reale coordinamento tra i soggetti interessati e si mantenga la necessaria partecipazione per favorire il controllo dei processi.

Questa semplificazione dovrebbe consentire di promuovere il lavoro dei molti operatori economici che si occupano di impianti di fonti rinnovabili, in particolare di dimensione ridotte, che probabilmente verranno utilizzati dalle famiglie o dai condomini e che proprio per questo rischiano di essere penalizzati di fronte a procedure che è difficile assolvere e nello stesso tempo spiegare ad utilizzatori di piccole dimensioni e con budget limitati. Va sottolineato che procedure snelle e funzionanti dovrebbero favorire anche il rafforzamento e il consolidamento di una filiera di produzione e di servizi all'impiantistica di energie rinnovabili. Non secondario è l'impulso che si avrebbe verso l'autoconsumo e l'autonomia energetica dei singoli, delle famiglie e del Paese nel suo insieme.

Se gli obiettivi del Decreto legislativo sono condivisibili vi sono alcuni aspetti operativi sui quali è necessario porre attenzione per far sì che il Decreto raggiunga i suoi scopi.

La prima è il previsto adeguamento degli ordinamenti regionali. Esso deve essere realizzato nei tempi previsti e si debbono evitare che rispuntino in nuove forme altri ostacoli e diversità che mettono in difficoltà gli operatori economici e di riflesso i cittadini.

Riteniamo utile far notare che laddove è previsto l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, quest'obbligo non è corroborato dalla previsione di una garanzia, anche a carattere assicurativo o simile, in modo tale che l'amministrazione responsabile abbia comunque a disposizione le risorse necessarie.

Ci sta naturalmente a cuore segnalare che la riduzione dei tempi delle procedure autorizzative ha bisogno di una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace, questo vuol dire che la realizzazione in tempi certi dei percorsi amministrativi ridotti deve poter contare su un numero adeguato di lavoratrici e lavoratori altrettanto adeguatamente formati, sia dal punto di vista dei contenuti procedurali che per l'utilizzo degli strumenti informatici previsti, in particolare la Piattaforma SUER (Sportello unico delle energie rinnovabili).

La disponibilità di personale, oltre ad essere una questione generale per tutta la Pubblica Amministrazione è ancora più grave negli enti di piccole dimensioni laddove sono individuati come "amministrazione procedente", anche se la riteniamo una situazione problematica anche per le Regioni e le Province, come scritto prima.

La necessità di procedere quanto prima alla definizione ed alla erogazione di processi di formazione al personale delle amministrazioni interessate riteniamo vada evidenziata per favorire la reale applicazione delle norme previste.

Sarebbe altresì importante che le procedure previste consentano una selezione delle domande sulla base di criteri oggettivi per evitare che, come viene denunciato da più parti, si presentino domande di nuovi impianti senza le dovute garanzie di realizzazione laddove venissero accolte o domande che incidono sulle stesse aree. Così si eviterebbe di aggravare il lavoro della Pubblica Amministrazione, ma anche la preoccupazione dei cittadini.

Per rendere efficace il nuovo Decreto legislativo non va dimenticato che vi è la necessità di realizzare importanti investimenti sulla rete, per far sì che tutti i nuovi impianti possano essere collegati ad essa, come previsto dalla stessa normativa. Laddove le procedure si alleggeriscono si deve attendere un aumento della domanda e della realizzazione degli impianti e quindi vanno create le condizioni affinché tali attesa possa essere assolte senza creare intoppi che si sposterebbero solo da monte a valle.

In questa nostra memoria ci corre però l'obbligo di segnalare le osservazioni relative allo schema di Decreto legislativo contenute nel Parere del Consiglio di Stato (n. 01216/2024), sottolineate anche dal Dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato. Il Parere evidenzia alcune problematiche sia nel percorso di redazione del Decreto, sia negli aspetti contenutistici e di coordinamento tra le istituzioni coinvolte che inciderebbero fortemente sulla chiarezza delle procedure previste, mettendo a rischio la certezza della riduzione dei tempi delle procedure autorizzative.

Qui rischia di aprirsi un'altra questione che è quella relativa al rapporto tra istituzioni, in quanto che la ristrettezza dei tempi, in particolare per rendere i rispettivi pareri, può essere motivo di frizioni tra le stesse, andando ad incidere in negativo sulle opportunità di impresa e di lavoro degli utilizzatori finali.

Altrettanto importante è che l'applicazione di questo Decreto legislativo non sia limitata o rallentata dal mancato coordinamento con quanto previsto dal Decreto ministeriale del Mase del 21 giugno 2024, c.d. "decreto aree idonee", che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024 dopo un lungo iter di verifiche. Quest'ultimo prevede che siano le Regioni ad identificare le aree (appunto idonee) dove poter installare gli impianti di produzione di energia rinnovabile. La mancata o limitata individuazione delle aree (vale per tutti il caso della Sardegna) è un fattore di rischio ulteriore per la completa implementazione del Decreto legislativo per tutti i casi dove è necessaria che l'impianto sia realizzato nelle suddette aree. Spostare il conflitto tra le istituzioni da un decreto ad un altro va solo a detrimento dei diritti dei cittadini.

In conclusione, il testo del Decreto legislativo in esame sembra rafforzi la volontà del governo di aumentare considerevolmente la messa a regime di impianti di produzione di energie rinnovabili in ossequio agli impegni politici presi nelle varie occasioni per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e favorire la transizione ecologica che ha alla sua base proprio la transizione energetica.

La rispondenza anche ad una richiesta di riforme della Missione 7 del PNRR ne rafforza ulteriormente la necessità di implementazione tuttavia riteniamo importante risolvere quelle criticità evidenziate, dando priorità al funzionamento delle amministrazioni coinvolte che debbono poter avere a disposizione risorse umane in numero adeguato e ben formate.